



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.sinp.net

PROT. n. 12/R.O.

DEL 23.10.2020

ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Verbale n. 29/3 del 16/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA AMMINISTRATIVA

VISTO il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 29/3 del 14/03/2016 elevato dalla Legione Carabinieri "Marche" stazione di Cingoli, regolarmente notificato in data 16/03/2016, [redacted] in qualità di legale rappresentante e gestore dell'esercizio pubblico, all'insegna [redacted], per la violazione amministrativa p. e p. dall'art. 666 C.P. in relazione all'art. 68 T.U.L.P.S. poichè in data 06/03/2016 in assenza del prescritto titolo autorizzatorio avrebbe organizzato un pubblico spettacolo temporaneo. Violazione accertata dalla Locale Stazione Carabinieri nel corso di un servizio di controllo territoriale;

ESAMINATI:

- il verbale di contestazione della violazione amministrativa n. 29/3 del 14/03/2016 redatto dalla Legione Carabinieri "Marche" Stazione di Cingoli;
- gli scritti difensivi prodotti dal [redacted] i assunti al prot. 6174 del 15/04/2016;
- le controdeduzioni, in ordine alle memorie difensive, espresse dalla locale stazione Carabinieri, pervenute a questo Ente ed assunte al prot. 8780 del 31/05/2016;
- gli atti d'ufficio in ordine al verbale;

CONSIDERATO che il trasgressore non ha richiesto di essere ascoltato;

RITENUTO che dalla documentazione prodotta dal locale Comando Stazione Carabinieri si evince la fondatezza del verbale nonché la sussistenza dell'infrazione accertata e regolarmente notificata;

RITENUTO che le giustificazioni addotte dal ricorrente siano da considerarsi tali da non giustificare l'archiviazione del provvedimento, poichè non escludono del tutto a carico del trasgressore la presenza di responsabilità soggettiva, quantomeno a titolo di "colpa" (per errata interpretazione e, comunque, per inosservanza di legge);

RAVVISATO che qualsiasi spettacolo rientrante nel campo di applicazione dell'art. 68 del TULPS deve essere preventivamente comunicato all'autorità competente;

RITENUTO opportuno quindi, sulla base di quanto è emerso dagli scritti difensivi e considerata la presunta buona fede del trasgressore circa la natura accessoria dell'attività d'intrattenimento musicale rispetto all'attività principale di somministrazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di € 258,00 (duecentocinquantesette), per la violazione dell'art. 666 codice penale in relazione all'art. 68 T.U.L.P.S.;

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. e la Legge Regionale 10 agosto 1998 n. 33;
- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della relativa notifica;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

[redacted] sopra meglio generalizzato, di pagare la somma di € 258,00 (centocinquantotto), per la violazioni di cui sopra.

INGIUNGE

di versare la somma di € 258,00 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con bonifico bancario presso la BCC-Banca di Filottrano codice IBAN: IT15 G 08549 68860 000030162066 con espresso avvertimento che in difetto si provvederà coattivamente nelle forme per la riscossione dei crediti degli Enti Pubblici;

DISPONE

la notifica del presente atto [redacted]
[redacted] e che il suddetto venga comunicato alla Legione Carabinieri Marche Stazione di Cingoli;

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 gg. (trenta) dalla notifica al Giudice di Pace di Macerata ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 .

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. è il Responsabile del Settore I - Attività Produttive e Polizia Amministrativa del Comune di Cingoli, dott.ssa Stella Sabbatini.



Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
(Dott.ssa Stella Sabbatini)